

Emendamento al disegno di legge di conversione

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

“1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.

1-bis. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";

b) all'articolo 21, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

1-ter. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi"».

1-quater. All'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

1-quinquies. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.”

Al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa».

ALLEGATO**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244****All'articolo 1,**

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma 2 e per incrementare l'efficienza delle carceri, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facoltà assunzionali relative all'anno 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria 887 unità di personale, in via prioritaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative ai concorsi più recenti».

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanità, è prorogato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unità complessive, ai sensi del citato articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-*bis*, valutato in euro 6.000.000 per l'anno 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, euro 6.685.840 per l'anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017, per euro 6.685.840 per l'anno 2018 e per euro 7.559.860 a decorrere dall'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019.».

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istat con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale è impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, sulle risorse assunzionali dell'Istituto, nonché sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Istituto, tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio del personale interessato».

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'esclusivo fine dell'indizione di una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e del ruolo organico rideterminato ai sensi del presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la pianta organica di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementata di trenta unità con contestuale riduzione di quaranta unità del contingente dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo».

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni non rinnovabili e le parole da: "e possono" fino a: "volta" sono soppresse".

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa di personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.».

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Fino all'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30 novembre 2017, è prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, nonché dell'allegato 1 al medesimo decreto contenente i prospetti dei lavori statistici per i quali è prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'elenco dei lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7".

All'articolo 2,

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: ", al netto del contributo medesimo" sono soppresse. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata dal presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge;».

Al comma 5 dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, per un periodo di tre anni e al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio,».

All'articolo 3,

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine

agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2017. Entro 12 mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 del suddetto accordo del 22 febbraio 2012, n. 53»

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "termine di dodici mesi"».

3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2018".

3-quater. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018".

3-quinquies. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nel corso dell'anno 2015" sono inserite le seguenti: "e dell'anno 2016" e le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2017";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore degli aventi diritto per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016".

3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, le parole: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017".

3-septies. All'onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in 208 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 47 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; viene corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, della legge 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 41 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-sexies;

e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della



prestazione DIS-COLL di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 43, comma 6.

3-novies. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

All'articolo 4,

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo le parole: "del sesto anno" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ottavo anno" e, al terzo periodo, le parole "settimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nono anno"».

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 1, dello stesso testo unico.

5-ter. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

5-quater. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: "e 2015-2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015-2016 e 2016-2017".

5-quinquies. All'articolo 6, comma 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

5-sexies. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile del 2016, n. 95, è prorogato di trenta giorni.

5-septies. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono in un intervallo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate."».

All'articolo 5,

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012,



n. 96, è prorogato al 31 dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017".

11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.

11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2017.

11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

11-septies. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo ovvero quello di cui articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non conseguendo all'accoglimento del piano secondo le modalità di cui all'articolo 243-quater, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2009, n. 267, è prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facoltà di cui al primo periodo del presente comma è subordinata al fatto dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo».

All'articolo 6,

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti».

Al comma 9:

a) *sostituire le parole:* «All'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21» *con le seguenti:* «All'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41»;

b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da 1 a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Cessano altresì eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: "di un'aliquota

della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato" sono sostituite dalle parole: "di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi"».

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8, quinto periodo, è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi recate nel medesimo parere, da attuarsi entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.";

b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: "può presentare" sono sostituite dalle seguenti: "presenta entro i successivi trenta giorni";

c) dopo il comma 8.1, è aggiunto il seguente: "8.1-bis. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta data".

10-ter. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: "ai sensi del medesimo comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5".

10-quater. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni, servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

10-quinquies. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

All'articolo 7,

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "valida per due anni dalla data della sua pubblicazione" sono soppresse;

b) dopo le parole: "deve essere utilizzata" sono aggiunte le seguenti: "per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,"».

Al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2020».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli Albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a

partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto 16 settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese».

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«7-bis.

(Proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A.)

1. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in favore dell'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus è prorogato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 8,

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2018";

b) al comma 1-bis, le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2018".

5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: "per gli anni 2015 e 2016" e: "nel 2015 e 2016" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" e: "nel 2017, 2018 e 2019"».

All'articolo 9,

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 615 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle seguenti previsioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 90 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nell'ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale per riunioni di imprese al fine del presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza."».

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017».

Al comma 5, sostituire le parole: «28 febbraio 2017» con le seguenti: «31 marzo 2017».

Al comma 6 sostituire le parole: «5 giugno 2015, n. 81» con le seguenti: «15 giugno 2015, n. 81».

Al comma 9 sostituire le parole: «All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,» con le seguenti: «All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,».

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 è mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

9-ter. Nelle more della formalizzazione del nuovo Contratto di Programma-parte Servizi 2016-2021 tra lo Stato ed RFI, esaminato con parere favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al fine di garantire continuità ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente Contratto di programma-parte Servizi 2012-2014 è prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione previsto dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017. Resta salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

9-quater. Al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico sugli interventi stradali.

9-quinquies. Per le medesime attività, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater, e 9-quinquies si applicano nei limiti delle disponibilità della Società e comunque resta fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9-septies. Per esigenze urgenti e indifferibili e al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno sono assegnati, a titolo di anticipazione, alla provincia stessa un contributo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'Anas è autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia di Belluno.

9-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028.

9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies si provvede, quanto a 6,8 milioni di euro

per l'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-*octies*.

9-*duodecies*. Il termine di durata in carica dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori fissato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, è prorogato di un anno».

All'articolo 10,

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, il primo periodo è abrogato e al secondo periodo le parole: "Le medesime disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni del comma 1";

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore del presente comma, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da anni quattro in anni tre. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017."».

2-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

2-*quater*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro", è sostituita dalla seguente: "cinque".

2-*quinqies*. All'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e, al terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

2-*sexies*. All'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"».

All'articolo 11,

Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di turismo».

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a partire dal 1° luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1° dicembre 2016, n. 225».

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centocinquanta giorni» e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

3-*ter*. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni". Conseguentemente, per l'anno 2017, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, può

essere destinata alla società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecittà, al fine di potenziare l'attività della Cineteca nazionale di cui al medesimo articolo 7 della legge n. 220 del 2016, nonché di valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, la società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., nel quadro e nei limiti delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata a stipulare uno o più accordi quadro con la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessionaria di servizio pubblico, da approvare entro i successivi trenta giorni dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

3-quater. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017" sono soppresse. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e, quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

All'articolo 12,

sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura».

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

2-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno"».

2-quater. All'articolo 10, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio dell'anno 2017";

b) al comma 2, sopprimere le parole: ", a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge"».

All'articolo 13,

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'efficacia delle pretese tributarie relative al disconoscimento dell'esecuzione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci, è sospesa non oltre il 30 novembre 2017.»

Al comma 4 sostituire le parole: «1° luglio 2017» con le seguenti: «1° ottobre 2017» e nello stesso articolo 2-bis citato, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere alla fine le seguenti parole: «ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciuta dall'amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'articolo 1,

comma 3.»

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," sono inserite le seguenti: "e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,".

4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017.

4-quater. L'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

"6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, verranno definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste".

4-quinquies. Il provvedimento di cui al comma 4-quater, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

4-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.

4-septies. L'articolo 1, comma 147, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

4-octies. L'articolo 8, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.».

Al comma 5 sostituire le parole: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.».

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB) di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all'articolo 4 della legge



31 ottobre 2011, n. 190.

6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma *6-bis*, valutati in 25 milioni di euro per ciascun degli anni dal 2017 al 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:

a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) per ciascun degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-quinquies. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese effettuate a valere sulle risorse di cui al comma *6-ter* sono considerate spese obbligatorie.

6-sexies. È prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri, di cui al secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty reduction and growth trust* (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-septies. Sul prestito di cui al comma *6-sexies* è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.

6-octies. La garanzia dello Stato di cui al comma *6-septies* è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6-novies. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016, sono prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. La scadenza dell'accordo di prestito è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2020. È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-decies. Agli eventuali oneri di cui al comma *6-novies* derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6-undecies. Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e



delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2016, è destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5-duodecies. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020.»

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis.* Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

b) all'articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 3";

6-ter. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente: "Articolo 11-*bis.* - (*Disposizioni finanziarie*) 1. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per essere poi riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

6-quater. All'articolo 1, comma 712-*ter*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere infine le seguenti parole: "e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 8 aprile n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64"».

6-quinquies. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis.* Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera *e*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al Capo II del presente decreto legislativo."

6-sexies. All'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, le parole: "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque anni".

6-septies. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentato di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis.*

(*Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139/2015*)

1. Per i soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come aggiunto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap, è prorogato di 15 giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle modifiche di coordinamento contenute nei commi successivi.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38," sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile" e le parole: "da detti principi contabili" sono sostituite dalle seguenti: "dai rispettivi principi contabili";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.";

b) al comma 2 dell'articolo 96 dopo le parole: "canoni di locazione finanziaria di beni strumentali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda";

c) all'articolo 108:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.";

2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3.";

4) al comma 4 le parole: "1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 2";

d) al comma 4 dell'articolo 109, la parola: "internazionali" è sostituita dalle seguenti: "adottati dall'impresa";

e) al comma 9 dell'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.";

f) all'articolo 112:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Strumenti finanziari derivati";

2) il comma 1 è abrogato;

3) al comma 2 le parole: "delle operazioni fuori bilancio in corso" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti finanziari derivati";

4) al comma 3-*bis*, dopo le parole: "19 luglio 2002," sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile";

5) al comma 4, le parole: "le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio";

6) al comma 5, le parole: "le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in

bilancio";

7) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa".

3. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda".

4. Il riferimento contenuto nelle nonne vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente provvedimento.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;

b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto compatibili, anche ai fini della

determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.

9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, vigente anteriormente alle modifiche operate dal presente articolo, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma *7-quater*, è aggiunto il seguente: "*7-quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo *9-bis* ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP."

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)", al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma *7-quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

12. All'onere derivante dal comma 2, lettera *c*), valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,7 milioni di euro nel 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dal comma 2, lettera *c*)».

All'articolo 14,

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«*5-bis*. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo *67-septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni di euro per

l'anno 2017 e pari a 4,4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2017".

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2017. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro, per l'anno 2017, da versare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato è prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed è equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del presente articolo".

7-ter. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

7-quater. All'onere derivante dal comma 7-ter, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Al comma 9 sostituire le parole: «Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2018". Ai relativi oneri pari a 600.000 euro per ciascun anno» *con le seguenti:* «Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 433 è inserito il

seguinte:

"433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere."».

Al comma 12 sostituire le parole: «e successive modificazioni» con le seguenti: «come prorogato dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.».

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e c), dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2014, n. 190, è attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella Tabella 1 allegata al presente decreto-legge.

12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella Tabella 2 allegata al presente decreto-legge.

12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017, a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2019. ";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Per i periodi di imposta dal 2017 al 2019, l'agevolazione è concessa a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019."

12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle attività finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 370 dell'11 agosto 2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e disponibili allo scopo.».

Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali)

1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "da espletare entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "da concludere entro il 31 dicembre 2017".

Art. 14-ter.

(Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il recupero dell'evasione)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21."».

«Art. 14-quater.

(Disposizione in materia di lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali)

1. All'articolo 1, comma 543, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° novembre 2017"».

TABELLA 1

COMUNE	Pro v.	Contributo compensati vo 2017	Contributo compensati vo 2018	Contributo compensati vo 2019	Contributo compensati vo 2020
BAGNOLO SAN VITO	MN	31.420,03	31.420,03	31.420,03	31.420,03
BORGOFRANCO SUL PO	MN	5.728,92	5.728,92	5.728,92	5.728,92
BORGO VIRGILIO	MN	67.187,77	67.187,77	67.187,77	67.187,77
CARBONARA DI PO	MN	9.246,16	9.246,16	9.246,16	9.246,16
CASTELBELFORTE	MN	14.957,25	14.957,25	14.957,25	14.957,25
CASTELLUCCHIO	MN	19.348,26	19.348,26	19.348,26	19.348,26
CURTATONE	MN	52.880,75	52.880,75	52.880,75	52.880,75
FELONICA	MN	9.222,71	9.222,71	9.222,71	9.222,71
GONZAGA	MN	41.732,17	41.732,17	41.732,17	41.732,17
MAGNACAVALLO	MN	9.081,48	9.081,48	9.081,48	9.081,48
MANTOVA	MN	403.314,49	403.314,49	403.314,49	403.314,49
MARCARIA	MN	31.399,93	31.399,93	31.399,93	31.399,93
MOGLIA	MN	24.631,18	24.631,18	24.631,18	24.631,18
MOTTEGGIANA	MN	13.302,25	13.302,25	13.302,25	13.302,25
OSTIGLIA	MN	68.826,54	68.826,54	68.826,54	68.826,54
PEGOGNAGA	MN	38.497,60	38.497,60	38.497,60	38.497,60

PIEVE DI CORIANO	MN	5.284,00	5.284,00	5.284,00	5.284,00
POGGIO RUSCO	MN	29.621,14	29.621,14	29.621,14	29.621,14
PORTO MANTOVANO	MN	63.806,79	63.806,79	63.806,79	63.806,79
QUINGENTOLE	MN	6.675,07	6.675,07	6.675,07	6.675,07
QUISTELLO	MN	26.386,56	26.386,56	26.386,56	26.386,56
REVERE	MN	14.506,74	14.506,74	14.506,74	14.506,74
RODIGO	MN	23.081,47	23.081,47	23.081,47	23.081,47
RONCOFERRARO	MN	31.394,42	31.394,42	31.394,42	31.394,42
SABBIONETA	MN	23.454,66	23.454,66	23.454,66	23.454,66
SAN BENEDETTO PO	MN	33.739,40	33.739,40	33.739,40	33.739,40
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	9.235,19	9.235,19	9.235,19	9.235,19
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	7.103,81	7.103,81	7.103,81	7.103,81
SCHIVENOGLIA	MN	6.760,77	6.760,77	6.760,77	6.760,77
SERMIDE	MN	55.373,36	55.373,36	55.373,36	55.373,36
SERRAVALLE A PO	MN	10.026,53	10.026,53	10.026,53	10.026,53
SUSTINENTE	MN	13.108,29	13.108,29	13.108,29	13.108,29
SUZZARA	MN	90.023,70	90.023,70	90.023,70	90.023,70
VILLA POMA	MN	10.319,97	10.319,97	10.319,97	10.319,97
VILLIMPENTA	MN	13.745,71	13.745,71	13.745,71	13.745,71
BAGNOLO DI PO	RO	7.563,86	7.563,86	7.563,86	7.563,86
CALTO	RO	6.183,20	6.183,20	6.183,20	6.183,20
CANARO	RO	13.665,21	13.665,21	13.665,21	13.665,21
CANDA	RO	7.267,52	7.267,52	7.267,52	7.267,52
CASTELGUGLIELMO	RO	10.599,80	10.599,80	10.599,80	10.599,80
CASTELMASSA	RO	22.768,65	22.768,65	22.768,65	22.768,65
CENESELLI	RO	12.096,69	12.096,69	12.096,69	12.096,69
FICAROLO	RO	13.722,97	13.722,97	13.722,97	13.722,97
GAIBA	RO	7.318,28	7.318,28	7.318,28	7.318,28
GAVELLO	RO	8.902,62	8.902,62	8.902,62	8.902,62
GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	13.189,05	13.189,05	13.189,05	13.189,05
MELARA	RO	11.958,53	11.958,53	11.958,53	11.958,53
OCCHIOBELLO	RO	49.391,09	49.391,09	49.391,09	49.391,09
PINCARA	RO	8.059,77	8.059,77	8.059,77	8.059,77
SALARA	RO	7.584,93	7.584,93	7.584,93	7.584,93
STIENTA	RO	15.398,20	15.398,20	15.398,20	15.398,20
TRECENTA	RO	16.380,01	16.380,01	16.380,01	16.380,01
ARGELATO	BO	72.693,70	72.693,70	72.693,70	72.693,70
BARICELLA	BO	24.048,61	24.048,61	24.048,61	24.048,61
BENTIVOGLIO	BO	47.778,96	47.778,96	47.778,96	47.778,96
CASTELLO D'ARGILE	BO	27.098,99	27.098,99	27.098,99	27.098,99
CASTEL MAGGIORE	BO	98.639,10	98.639,10	98.639,10	98.639,10
CREVALCORE	BO	64.544,79	64.544,79	64.544,79	64.544,79
GALLIERA	BO	20.210,38	20.210,38	20.210,38	20.210,38
MALALBERGO	BO	35.795,11	35.795,11	35.795,11	35.795,11
MINERBIO	BO	40.222,81	40.222,81	40.222,81	40.222,81

MOLINELLA	BO	61.379,62	61.379,62	61.379,62	61.379,62
PIEVE DI CENTO	BO	30.439,35	30.439,35	30.439,35	30.439,35
SALA BOLOGNESE	BO	42.607,82	42.607,82	42.607,82	42.607,82
SAN GIORGIO DI PIANO	BO	39.294,48	39.294,48	39.294,48	39.294,48
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	134.118,36	134.118,36	134.118,36	134.118,36
SAN PIETRO IN CASALE	BO	52.075,56	52.075,56	52.075,56	52.075,56
SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	32.615,48	32.615,48	32.615,48	32.615,48
BONDENO	FE	87.985,74	87.985,74	87.985,74	87.985,74
CENTO	FE	159.840,58	159.840,58	159.840,58	159.840,58
FERRARA	FE	942.595,31	942.595,31	942.595,31	942.595,31
POGGIO RENATICO	FE	37.519,97	37.519,97	37.519,97	37.519,97
TERRE DEL RENO	FE	56.278,05	56.278,05	56.278,05	56.278,05
VIGARANO MAINARDA	FE	29.289,40	29.289,40	29.289,40	29.289,40
BASTIGLIA	MO	23.764,70	23.764,70	23.764,70	23.764,70
BOMPORTO	MO	44.001,68	44.001,68	44.001,68	44.001,68
CAMPOGALLIANO	MO	61.511,95	61.511,95	61.511,95	61.511,95
CAMPOSANTO	MO	21.543,31	21.543,31	21.543,31	21.543,31
CARPI	MO	464.855,87	464.855,87	464.855,87	464.855,87
CASTELFRANCO EMILIA	MO	147.215,44	147.215,44	147.215,44	147.215,44
CAVEZZO	MO	41.799,86	41.799,86	41.799,86	41.799,86
CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	51.078,44	51.078,44	51.078,44	51.078,44
FINALE EMILIA	MO	109.721,80	109.721,80	109.721,80	109.721,80
MEDOLLA	MO	39.786,15	39.786,15	39.786,15	39.786,15
MIRANDOLA	MO	168.320,72	168.320,72	168.320,72	168.320,72
NONANTOLA	MO	68.355,46	68.355,46	68.355,46	68.355,46
NOVI DI MODENA	MO	60.410,11	60.410,11	60.410,11	60.410,11
RAVARINO	MO	28.280,67	28.280,67	28.280,67	28.280,67
SAN FELICE SUL PANARO	MO	57.564,91	57.564,91	57.564,91	57.564,91
SAN POSSIDONIO	MO	24.390,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00
SAN PROSPERO	MO	33.704,54	33.704,54	33.704,54	33.704,54
SOLIERA	MO	89.494,34	89.494,34	89.494,34	89.494,34
BORETTO	RE	23.973,46	23.973,46	23.973,46	23.973,46
BRESCELLO	RE	30.172,06	30.172,06	30.172,06	30.172,06
CAMPAGNOLA EMILIA	RE	28.392,23	28.392,23	28.392,23	28.392,23
CORREGGIO	RE	155.992,85	155.992,85	155.992,85	155.992,85
FABBRICO	RE	32.867,51	32.867,51	32.867,51	32.867,51
GUALTIERI	RE	30.480,99	30.480,99	30.480,99	30.480,99
GUASTALLA	RE	77.418,61	77.418,61	77.418,61	77.418,61
LUZZARA	RE	43.384,83	43.384,83	43.384,83	43.384,83
NOVELLARA	RE	72.013,18	72.013,18	72.013,18	72.013,18
REGGIOLO	RE	46.813,42	46.813,42	46.813,42	46.813,42
RIO SALICETO	RE	25.435,60	25.435,60	25.435,60	25.435,60
ROLO	RE	27.762,83	27.762,83	27.762,83	27.762,83
SAN MARTINO IN RIO	RE	31.819,92	31.819,92	31.819,92	31.819,92
MARSCIANO	PG	73.829,51	73.829,51	73.829,51	73.829,51
ACCIANO	AQ	4.249,01	4.249,01	4.249,01	4.249,01

BARETE	AQ	4.781,50	4.781,50	4.781,50	4.781,50
BARISCIANO	AQ	9.320,23	9.320,23	9.320,23	9.320,23
BUGNARA	AQ	7.999,46	7.999,46	7.999,46	7.999,46
CAGNANO AMITERNO	AQ	9.162,49	9.162,49	9.162,49	9.162,49
CAMPOTOSTO	AQ	5.951,41	5.951,41	5.951,41	5.951,41
CAPESTRANO	AQ	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00
CAPITIGNANO	AQ	5.192,40	5.192,40	5.192,40	5.192,40
CAPORCIANO	AQ	2.633,56	2.633,56	2.633,56	2.633,56
CARAPELLE CALVISIO	AQ	1.446,06	1.446,06	1.446,06	1.446,06
CASTEL DEL MONTE	AQ	7.100,28	7.100,28	7.100,28	7.100,28
CASTEL DI IERI	AQ	3.922,84	3.922,84	3.922,84	3.922,84
CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	2.966,44	2.966,44	2.966,44	2.966,44
CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	8.176,75	8.176,75	8.176,75	8.176,75
COCULLO	AQ	3.774,47	3.774,47	3.774,47	3.774,47
COLLARMELE	AQ	6.241,37	6.241,37	6.241,37	6.241,37
FAGNANO ALTO	AQ	4.009,67	4.009,67	4.009,67	4.009,67
FONTECCHIO	AQ	4.337,51	4.337,51	4.337,51	4.337,51
FOSSA	AQ	4.115,15	4.115,15	4.115,15	4.115,15
GAGLIANO ATERNO	AQ	3.644,74	3.644,74	3.644,74	3.644,74
GORIANO SICOLI	AQ	4.540,94	4.540,94	4.540,94	4.540,94
L'AQUILA	AQ	295.051,31	295.051,31	295.051,31	295.051,31
LUCOLI	AQ	6.965,33	6.965,33	6.965,33	6.965,33
MONTEREALE	AQ	21.234,11	21.234,11	21.234,11	21.234,11
NAVELLI	AQ	5.129,20	5.129,20	5.129,20	5.129,20
OCRE	AQ	6.297,19	6.297,19	6.297,19	6.297,19
OFENA	AQ	5.202,06	5.202,06	5.202,06	5.202,06
OVINDOLI	AQ	18.363,03	18.363,03	18.363,03	18.363,03
PIZZOLI	AQ	17.241,42	17.241,42	17.241,42	17.241,42
POGGIO PICENZE	AQ	6.109,44	6.109,44	6.109,44	6.109,44
PRATA D'ANSIDONIA	AQ	4.096,82	4.096,82	4.096,82	4.096,82
ROCCA DI CAMBIO	AQ	6.708,95	6.708,95	6.708,95	6.708,95
ROCCA DI MEZZO	AQ	20.959,84	20.959,84	20.959,84	20.959,84
SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	7.954,06	7.954,06	7.954,06	7.954,06
SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	3.695,09	3.695,09	3.695,09	3.695,09
SANTEUSANIO FORCONESE	AQ	3.267,64	3.267,64	3.267,64	3.267,64
SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	2.955,86	2.955,86	2.955,86	2.955,86
SCOPPITO	AQ	14.211,45	14.211,45	14.211,45	14.211,45
TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	3.519,57	3.519,57	3.519,57	3.519,57
TORNIMPARTE	AQ	12.933,21	12.933,21	12.933,21	12.933,21
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	2.999,40	2.999,40	2.999,40	2.999,40
VILLA SANT'ANGELO	AQ	3.496,25	3.496,25	3.496,25	3.496,25
BRITTOLI	PE	3.970,29	3.970,29	3.970,29	3.970,29
BUSSI SUL TIRINO	PE	17.806,00	17.806,00	17.806,00	17.806,00
CIVITELLA CASANOVA	PE	12.512,31	12.512,31	12.512,31	12.512,31
CUGNOLI	PE	8.028,39	8.028,39	8.028,39	8.028,39

MONTEBELLO DI BERTONA	PE	7.152,44	7.152,44	7.152,44	7.152,44
POPOLI	PE	25.498,89	25.498,89	25.498,89	25.498,89
TORRE DE' PASSERI	PE	15.247,64	15.247,64	15.247,64	15.247,64
ARSITA	TE	7.683,28	7.683,28	7.683,28	7.683,28
CASTELLI	TE	11.139,75	11.139,75	11.139,75	11.139,75
COLLEDARA	TE	12.530,27	12.530,27	12.530,27	12.530,27
FANO ADRIANO	TE	3.865,64	3.865,64	3.865,64	3.865,64
MONTORIO AL VOMANO	TE	39.328,65	39.328,65	39.328,65	39.328,65
PENNA SANT'ANDREA	TE	10.310,25	10.310,25	10.310,25	10.310,25
PIETRACAMELA	TE	10.754,29	10.754,29	10.754,29	10.754,29
TOSSICIA	TE	11.164,02	11.164,02	11.164,02	11.164,02
BAGNI DI LUCCA	LU	13.928,09	27.856,18	27.856,18	0,00
BARGA	LU	20.494,39	40.988,79	40.988,79	0,00
BORGO A MOZZANO	LU	18.068,94	36.137,87	36.137,87	0,00
CAMPORGIANO	LU	4.855,50	9.710,99	9.710,99	0,00
CAREGGINE	LU	2.603,66	5.207,31	5.207,31	0,00
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	11.598,74	23.197,47	23.197,47	0,00
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	4.947,15	9.894,30	9.894,30	0,00
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	9.961,25	19.922,50	19.922,50	0,00
FABBRICHE DI VERGEMOLI	LU	3.279,03	6.558,06	6.558,06	0,00
FOSCIANDORA	LU	2.139,64	4.279,28	4.279,28	0,00
GALLICANO	LU	8.264,10	16.528,21	16.528,21	0,00
MINUCCIANO	LU	6.939,23	13.878,45	13.878,45	0,00
MOLAZZANA	LU	2.911,99	5.823,99	5.823,99	0,00
PESCAGLIA	LU	8.608,47	17.216,93	17.216,93	0,00
PIAZZA AL SERCHIO	LU	6.104,26	12.208,53	12.208,53	0,00
PIEVE FOSCIANA	LU	5.128,95	10.257,91	10.257,91	0,00
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	3.152,74	6.305,47	6.305,47	0,00
SILLANO GIUNCUGNANO	LU	4.692,00	9.384,00	9.384,00	0,00
STAZZEMA	LU	7.327,70	14.655,41	14.655,41	0,00
VAGLI SOTTO	LU	2.500,69	5.001,39	5.001,39	0,00
VILLA COLLEMANDINA	LU	3.669,59	7.339,18	7.339,18	0,00
AULLA	MS	22.575,61	45.151,21	45.151,21	0,00
BAGNONE	MS	8.335,92	16.671,85	16.671,85	0,00
CARRARA	MS	132.492,25	264.984,51	264.984,51	0,00
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	4.139,53	8.279,05	8.279,05	0,00
COMANO	MS	3.615,46	7.230,93	7.230,93	0,00
FILATTIERA	MS	6.705,52	13.411,05	13.411,05	0,00
FIVIZZANO	MS	20.962,33	41.924,66	41.924,66	0,00
FOSDINOVO	MS	7.182,34	14.364,68	14.364,68	0,00
LICCIANA NARDI	MS	12.348,38	24.696,76	24.696,76	0,00
MASSA	MS	151.161,61	302.323,22	302.323,22	0,00
MULAZZO	MS	6.895,96	13.791,92	13.791,92	0,00
PONTREMOLI	MS	20.179,65	40.359,30	40.359,30	0,00

TRESANA	MS	5.713,61	11.427,22	11.427,22	0,00
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	11.786,85	23.573,70	23.573,70	0,00
TOTALE		7.261.979,2	7.827.250,4	7.827.250,4	6.696.708,1
		9	2	2	5

TABELLA 2

COMUNE	Prov	Contributo compensati vo 2017	Contributo compensati vo 2018	Contributo compensati vo 2019	Contributo compensati vo 2020
CASCIA	PG	108.876,03	81.657,02	54.438,02	27.219,01
CERRETO DI SPOLETO	PG	42.463,09	31.847,32	21.231,54	10.615,77
MONTELEONE DI SPOLETO	PG	28.132,09	21.099,07	14.066,05	7.033,02
NORCIA	PG	194.202,02	145.651,52	97.101,01	48.550,51
POGGIODOMO	PG	12.103,82	9.077,86	6.051,91	3.025,95
PRECI	PG	45.023,77	33.767,82	22.511,88	11.255,94
SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	25.000,29	18.750,22	12.500,14	6.250,07
SCHEGGINO	PG	21.025,51	15.769,13	10.512,76	5.256,38
SELLANO	PG	34.650,26	25.987,69	17.325,13	8.662,56
VALLO DI NERA	PG	23.388,18	17.541,14	11.694,09	5.847,05
ARRONE	TR	53.376,70	40.032,52	26.688,35	13.344,17
FERENTILLO	TR	48.919,49	36.689,62	24.459,75	12.229,87
MONTEFRANCO	TR	25.094,42	18.820,82	12.547,21	6.273,61
POLINO	TR	10.523,39	7.892,54	5.261,69	2.630,85
ACQUASANTA TERME	AP	78.862,02	59.146,51	39.431,01	19.715,50
AMANDOLA	FM	81.028,71	60.771,54	40.514,36	20.257,18
ARQUATA DEL TRONTO	AP	38.859,51	29.144,63	19.429,76	9.714,88
COMUNANZA	AP	69.994,80	52.496,10	34.997,40	17.498,70
COSSIGNANO	AP	24.105,10	18.078,83	12.052,55	6.026,28
FORCE	AP	35.131,43	26.348,57	17.565,71	8.782,86
MONTALTO DELLE MARCHE	AP	46.082,48	34.561,86	23.041,24	11.520,62
MONTEDINOVE	AP	13.218,93	9.914,20	6.609,46	3.304,73
MONTEFORTINO	FM	31.131,05	23.348,29	15.565,52	7.782,76
MONTEGALLO	AP	25.530,24	19.147,68	12.765,12	6.382,56
MONTEMONACO	AP	19.980,15	14.985,12	9.990,08	4.995,04
PALMIANO	AP	8.964,82	6.723,62	4.482,41	2.241,21
ROCCAFLUVIONE	AP	43.032,70	32.274,52	21.516,35	10.758,17
ROTELLA	AP	25.308,67	18.981,50	12.654,33	6.327,17
VENAROTTA	AP	45.857,55	34.393,16	22.928,78	11.464,39
BOLOGNOLA	MC	7.461,16	5.595,87	3.730,58	1.865,29
CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	22.248,73	16.686,55	11.124,37	5.562,18
CESSAPALOMBO	MC	15.664,48	11.748,36	7.832,24	3.916,12
FIASTRA	MC	27.196,89	20.397,66	13.598,44	6.799,22

GUALDO	MC	21.529,37	16.147,03	10.764,69	5.382,34
PENNA SAN GIOVANNI	MC	28.463,73	21.347,79	14.231,86	7.115,93
PIEVE TORINA	MC	30.506,79	22.880,09	15.253,39	7.626,70
SAN GINESIO	MC	88.969,08	66.726,81	44.484,54	22.242,27
SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	34.876,18	26.157,14	17.438,09	8.719,05
SARNANO	MC	99.045,63	74.284,22	49.522,81	24.761,41
USSITA	MC	28.739,23	21.554,42	14.369,62	7.184,81
VALFORNACE	MC	32.852,87	24.639,66	16.426,44	8.213,22
VISSO	MC	31.354,88	23.516,16	15.677,44	7.838,72
ACCUMOLI	RI	24.878,85	18.659,14	12.439,42	6.219,71
AMATRICE	RI	92.681,49	69.511,12	46.340,75	23.170,37
ANTRODOCO	RI	63.454,79	47.591,09	31.727,39	15.863,70
BORBONA	RI	18.395,59	13.796,70	9.197,80	4.598,90
BORGO VELINO	RI	24.691,53	18.518,65	12.345,77	6.172,88
CASTEL SANT'ANGELO	RI	31.009,90	23.257,43	15.504,95	7.752,48
CITTAREALE	RI	36.381,88	27.286,41	18.190,94	9.095,47
LEONESSA	RI	101.406,46	76.054,84	50.703,23	25.351,61
MICIGLIANO	RI	10.873,68	8.155,26	5.436,84	2.718,42
POSTA	RI	23.718,14	17.788,61	11.859,07	5.929,54
CORTINO	TE	28.648,37	21.486,28	14.324,18	7.162,09
CROGNALETO	TE	40.310,11	30.232,58	20.155,05	10.077,53
ROCCA SANTA MARIA	TE	23.057,93	17.293,45	11.528,96	5.764,48
VALLE CASTELLANA	TE	42.989,59	32.242,19	21.494,79	10.747,40
SPOLETO	PG	865.164,69	648.873,52	432.582,35	216.291,17
CERRETO D'ESI	AN	87.688,00	65.766,00	43.844,00	21.922,00
FABRIANO	AN	571.522,76	428.642,07	285.761,38	142.880,69
APPIGNANO DEL TRONTO	AP	42.015,42	31.511,57	21.007,71	10.503,86
ASCOLI PICENO	AP	954.871,74	716.153,80	477.435,87	238.717,93
BELMONTE PICENO	FM	18.649,49	13.987,11	9.324,74	4.662,37
CASTEL DI LAMA	AP	93.348,22	70.011,16	46.674,11	23.337,05
CASTIGNANO	AP	52.877,78	39.658,33	26.438,89	13.219,44
CASTORANO	AP	38.006,89	28.505,16	19.003,44	9.501,72
COLLI DEL TRONTO	AP	55.155,16	41.366,37	27.577,58	13.788,79
FALERONE	FM	61.270,23	45.952,67	30.635,12	15.317,56
FOLIGNANO	AP	110.842,62	83.131,97	55.421,31	27.710,66
MALTIGNANO	AP	46.232,43	34.674,32	23.116,21	11.558,11
MASSA FERMANA	FM	24.245,25	18.183,94	12.122,63	6.061,31
MONSAMPietro MORICO	FM	19.395,38	14.546,54	9.697,69	4.848,85
MONTAPPONE	FM	32.134,64	24.100,98	16.067,32	8.033,66
MONTEFALCONE APPENNINO	FM	15.102,22	11.326,66	7.551,11	3.775,55
MONTEGIORGIO	FM	102.403,50	76.802,62	51.201,75	25.600,87
MONTELEONE DI FERMO	FM	12.064,50	9.048,37	6.032,25	3.016,12
MONTEPARO	FM	27.223,17	20.417,38	13.611,59	6.805,79
MONTE RINALDO	FM	13.034,13	9.775,60	6.517,06	3.258,53
MONTE VIDON CORRADO	FM	19.355,88	14.516,91	9.677,94	4.838,97
OFFIDA	AP	89.676,52	67.257,39	44.838,26	22.419,13

ORTEZZANO	FM	19.562,33	14.671,75	9.781,16	4.890,58
SANTA VITTORIA MATENANO	IN FM				
SERVIGLIANO	FM	32.590,01	24.442,51	16.295,01	8.147,50
SMERILLO	FM	41.795,20	31.346,40	20.897,60	10.448,80
APIRO	MC	14.484,14	10.863,10	7.242,07	3.621,03
BELFORTE DEL CHIANTI	MC	58.584,17	43.938,13	29.292,09	14.646,04
CALDAROLA	MC	39.203,14	29.402,35	19.601,57	9.800,78
CAMERINO	MC	39.823,75	29.867,81	19.911,87	9.955,94
CAMPOROTONDO FIASTRONE	DI MC				
CASTELRAIMONDO	MC	14.659,17	10.994,38	7.329,59	3.664,79
CINGOLI	MC	92.110,29	69.082,72	46.055,15	23.027,57
COLMURANO	MC	154.951,87	116.213,90	77.475,94	38.737,97
CORRIDONIA	MC	32.255,64	24.191,73	16.127,82	8.063,91
ESANATOGLIA	MC	239.907,27	179.930,45	119.953,64	59.976,82
FIUMINATA	MC	41.529,77	31.147,33	20.764,89	10.382,44
GAGLIOLE	MC	34.979,10	26.234,32	17.489,55	8.744,77
LORO PICENO	MC	19.047,31	14.285,48	9.523,65	4.761,83
MACERATA	MC	54.249,88	40.687,41	27.124,94	13.562,47
MATELICA	MC	807.184,37	605.388,28	403.592,19	201.796,09
MOGLIANO	MC	153.489,93	115.117,44	76.744,96	38.372,48
MONTE CAVALLO	MC	61.493,70	46.120,28	30.746,85	15.373,43
MONTE SAN MARTINO	MC	7.302,97	5.477,22	3.651,48	1.825,74
MUCCIA	MC	21.494,66	16.121,00	10.747,33	5.373,67
PETRIOLO	MC	26.559,43	19.919,57	13.279,72	6.639,86
PIORACO	MC	49.027,00	36.770,25	24.513,50	12.256,75
POGGIO SAN VICINO	MC	29.193,94	21.895,46	14.596,97	7.298,49
POLLENZA	MC	10.216,56	7.662,42	5.108,28	2.554,14
RIPE SAN GINESIO	MC	90.168,45	67.626,34	45.084,22	22.542,11
SAN SEVERINO MARCHE	MC	24.317,26	18.237,95	12.158,63	6.079,32
SEFRO	MC	225.150,74	168.863,05	112.575,37	56.287,68
SERRAPETRONA	MC	15.568,40	11.676,30	7.784,20	3.892,10
SERRAVALLE DI CHIANTI	MC	28.045,48	21.034,11	14.022,74	7.011,37
TOLENTINO	MC	20.212,77	15.159,58	10.106,38	5.053,19
TREIA	MC	316.101,83	237.076,37	158.050,91	79.025,46
URBISAGLIA	MC	135.325,67	101.494,25	67.662,84	33.831,42
CANTALICE	RI	54.242,19	40.681,64	27.121,09	13.560,55
CITTADUCALE	RI	56.555,66	42.416,75	28.277,83	14.138,92
POGGIO BUSTONE	RI	119.403,94	89.552,96	59.701,97	29.850,99
RIETI	RI	39.391,74	29.543,81	19.695,87	9.847,94
RIVODUTRI	RI	876.918,84	657.689,13	438.459,42	219.229,71
CAMPLI	TE	30.165,46	22.624,09	15.082,73	7.541,36
CIVITELLA DEL TRONTO	TE	108.266,15	81.199,61	54.133,07	27.066,54
TERAMO	TE	91.511,44	68.633,58	45.755,72	22.877,86
TORRICELLA SICURA	TE	912.884,91	684.663,68	456.442,45	228.221,23
		63.749,86	47.812,39	31.874,93	15.937,46

TOTALE	11.073.393,6 8	8.305.045,26	5.536.696,84	2.768.348,42
---------------	-------------------	--------------	--------------	--------------

IL GOVERNO

